

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE SI APPLICANO AI TRUST ESPRESSI MA NON AL MANDATO FIDUCIARIO

- Entro l'11 dicembre 2023 anche i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust dovranno comunicare i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio territorialmente competente.
- Al riguardo, nel Manuale operativo diffuso da Unioncamere (consultabile al seguente [link](#)) viene precisato che tra gli istituti giuridici affini ai trust rientrano anche i “**mandati fiduciari**” in quanto determinano “...effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine”.
- Con comunicato stampa dello scorso 23 ottobre (reperibile al seguente [link](#)) **Assofiduciaria** ha ribadito la propria posizione (già rappresentata nelle sedi istituzionali) in base alla quale solo i **trust “espressi”**, ossia quei negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà al fiduciario, sarebbero **soggetti agli obblighi di comunicazione** della titolarità effettiva, mentre detti obblighi non ricorrono per i “**classici**” **mandati fiduciari**, caratterizzati dal solo riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare i poteri di amministrazione dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, che in quanto tali non presentano alcuna affinità con il trust.
- Al riguardo, il Presidente di Assofiduciaria, Fabio Marchetti, ha aggiunto che “*Tale conclusione porta ad **escludere in linea di principio il ‘classico’ mandato fiduciario dal Registro dei trust**. Ciò è coerente con la natura civilistica di mandato dell'amministrazione fiduciaria, non potendo il mandato - con o senza rappresentanza, che sia - neppure lontanamente assimilarsi al trust conosciuto negli ordinamenti di common law, la cui caratteristica fondamentale è quella della spoliazione della proprietà dei beni o patrimoni conferiti in trust a favore di un terzo soggetto (trustee), al fine di realizzare la loro segregazione. D'altro canto, gli istituti affini al trust devono avere effetti anche fiscali analoghi al trust (essenzialmente, l'accennata segregazione patrimoniale) che il mandato disciplinato dal nostro Codice civile non può certamente avere*”.
- La **posizione di Assofiduciaria** sembra essere **condivisa anche da autorevole dottrina** secondo la quale il Manuale operativo di Unioncamere, quando prende in considerazione i mandati fiduciari, farebbe riferimento solo ai mandati c.d. “romanistici” - nei quali il fiduciante trasferisce al fiduciario la proprietà sostanziale affinché il mandatario svolga una data attività inerente a quel bene - e non anche ai **mandati c.d. “germanistici”**, dove il fiduciario non ha alcuna operatività, se non quella di eseguire gli ordini impartiti dal fiduciante (v. articolo notaio Busani pubblicato sul *Il Sole 24 ore* del 24 ottobre 2023).